Sent. n. 125/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26413 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- NERI Valentina (c.f.: NREVNT73M52B354U) nata a Cagliari il 12 agosto 1973, ivi residente in Via Filippo Garavetti n. 28, piano 4, int. 10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fausto Argiolas e Francesco Cocco Ortu presso il cui studio in Cagliari, Via Grazia Deledda n. 49, è elettivamente domiciliata (PEC: avv.faustoargiolas@pec.giuffre.it avv.fcocco-ortu@pec.giuffre.it);

Visto l'atto di citazione depositato il 27 novembre 2025 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario dott. Massa Gianmarco, il relatore Consigliere Elena Brandolini, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria

Morzo e l'avv. Francesco Cocco Ortu per la convenuta;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 27 novembre 2025, preceduto dall'invito a presentare controdeduzioni come prescritto dal Codice di rito, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Corte la dott.ssa NERI Valentina, all'epoca dei fatti amministratrice di sostegno, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 100.000,00 (centomila/00) o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quale danno all'immagine a questo arrecato.

1.1. Dall'attività d'indagine, partita da un articolo di stampa del 3/10/2023, è emerso che la convenuta, in qualità di amministratrice di sostegno delegata dal Comune di Assemini, è stata condannata, con rito abbreviato, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1066/2023, depositata il 28 marzo 2024 e divenuta irrevocabile il 10 giugno successivo, a tre anni e otto mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di peculato continuato, essendosi dolosamente appropriata, attraverso prelievi ed emissione di assegni a valere sui c/c postali e bancari intestati alle sue assistite, per la precisione n. sei, di somme appartenenti alle stesse per un ammontare pari a euro 101.390,00 (centounotrecentonovantamila/00).

Infatti, a seguito di una serie di segnalazioni di insolvenza nel pagamento delle rette delle strutture presso cui risiedevano le persone assistite, il Comune di Assemini con provvedimento del 13/6/2018 aveva disposto la revoca degli incarichi conferiti all'Amministratrice di sostegno con riguardo

a dette assistite e fatto la segnalazione di ipotesi di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Le indagini condotte dalla polizia giudiziaria avevano, poi, consentito di accertare che la convenuta non aveva depositato i prescritti rendiconti e che delle somme sottratte a ciascuna assistita, l'Amministratrice non era stata in grado di dimostrare né la destinazione né l'uso a favore dei Soggetti assistiti.

La quantificazione delle somme sottratte è stata ricostruita attraverso l'analisi delle movimentazioni dei c/c bancari e postali delle assistite sottraendo quelle effettivamente utilizzate per il pagamento delle rette presso cui risiedevano le stesse e per la soddisfazione di piccole esigenze personali di queste.

È emerso, altresì, che le indebite appropriazioni, dettagliatamente ricostruite nel corso delle indagini e di cui si dà ampio conto sia nella sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari che nell'Atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, sono state perpetrate dall'Amministratrice di sostegno anche successivamente al provvedimento di revoca delle funzioni alla stessa delegate, adottato dal Comune di Assemini.

Precisato, quindi, che la materialità dei fatti non è stata avversata dall'odierna convenuta nel procedimento penale, la Procura ha evidenziato che in tale sede, oltre all'elemento oggettivo del reato di peculato continuato è stato anche accertato che l'imputata era pienamente consapevole della illiceità delle condotte appropriative realizzate e dell'irregolarità delle gestioni che aveva cercato di nascondere non presentando i prescritti rendiconti. Infatti, i Giudici aditi, stante la mancanza di supporto probatorio e la dichiarazione resa dall'imputata della conoscenza della irregolarità dei

conti delle sue assistite, non hanno dato alcun rilievo decisivo alla tesi difensiva di un precario stato di salute mentale dell'imputata ovvero dell'esistenza di uno stato confusionale e depressivo di cui la stessa soffriva tale da impedirle di avere la consapevolezza delle proprie azioni.

Ritenuto, quindi, che in specie ricorressero i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine arrecato dall'Amministratrice di sostegno all'Amministrazione della Giustizia, in data 19 maggio 2025 la Procura le ha ritualmente notificato l'invito a dedurre ex art. 67 del c.g.c.

Tuttavia, le deduzioni difensive depositate in data 3 luglio 2025 non hanno consentito di superare i motivi di addebito di talché la Procura ha formalizzato l'Atto di citazione nel presente giudizio, evidenziando che:

- la convenuta ha agito nell'ambito di un rapporto di servizio ed è stata destinataria di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile in data 10 giugno 2024 per il reato di peculato continuato;
- che sussiste il dolo come pacificamente acclarato in sede penale;
- che dalle condotte poste in essere è derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della Giustizia posto che la vicenda ha avuto una notevole risonanza sulla stampa locale e che la stessa si è connotata da un elevato disvalore sociale;
- che, ai fini della configurabilità del danno all'immagine pubblica, le condotte poste in essere dalla convenuta si connotano per un elevato disvalore sociale in quanto attuate nei confronti di persone fragili, di talché la lesione dell'immagine dell'Amministrazione pubblica risulta amplificata;

– che in specie sussistono tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale per il contestato danno all'immagine arrecato al Ministero della Giustizia.

La Procura, quindi, tenuto conto della mancata rendicontazione delle spese effettuate, ha precisato di aver quantificato in via equitativa il danno all'immagine determinandolo in euro 100.000,00 (centomila/00) utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994, pienamente operativo nella fattispecie in esame, anche altri ulteriori elementi caratterizzanti la gravità della condotta, tutti esplicitati nell'Atto di citazione.

1.2. Con memoria del 24 giugno 2026 si è costituita in giudizio la convenuta, a mezzo degli avv.ti Fausto Argiolas e Francesco Cocco Ortu del Foro di Cagliari, contestando *in toto* l'impianto accusatorio, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendone l'integrale rigetto nel merito e insistendo, in via di subordine, per una drastica riduzione dell'importo preteso, in applicazione del potere riduttivo di questa Corte.

Premesso di aver già in sede di controdeduzioni evidenziato in particolare il precario stato di salute psico-fisica all'epoca dei fatti della loro assistita, l'assenza di qualsiasi intento doloso o di arricchimento personale, la prassi invalsa di utilizzare fondi per sopperire alle esigenze di altri assistiti indigenti, nonché la grave carenza di vigilanza da parte degli organi preposti (Giudice Tutelare e Comune di Assemini), che, pur allertati, avevano omesso di intervenire tempestivamente, la Difesa ha ritenuto che la ricostruzione delle Procura sia basata su un inaccettabile automatismo tra prelievo non rendicontato e illecita appropriazione, tra l'altro smentita dalle stesse

dinamiche gestionali emerse sia durante il mandato della convenuta, sia a seguito della sua sostituzione.

Rappresentate quindi nel dettaglio le criticità gestionali, familiari ed ambientali di ciascuna delle persone assistite e le plurime difficoltà che l'amministratrice di sostegno si trovava ad affrontare, la Difesa ha diffusamente evidenziato alcuni punti essenziali della menzionata sentenza penale di condanna n. 1066/2023 del Tribunale di Cagliari, posta dalla Procura a fondamento della propria azione, che escluderebbero la sussistenza del dolo erariale e ridimensionerebbero drasticamente la portata dei fatti, con evidenti ricadute sia sull'*an* che sul *quantum* della pretesa risarcitoria oltre ad un temperamento del potenziale danno erariale dovuto alla sopravvenuta esecuzione della stessa sentenza.

In particolare, la prospettazione difensiva si focalizza sulle seguenti circostanze: a) il conclamato tracollo psico-fisico della convenuta; b) l'esorbitante ed ingestibile carico di lavoro; c) la prassi gestionale distorta e l'assenza di un fine di arricchimento.

Quanto al tracollo psico-fisico della convenuta, la Difesa ha sostenuto che la sentenza penale descrive in termini inequivocabili una situazione patologica che ha minato alla base la capacità gestoria della dott.ssa Neri sia nel passaggio in cui afferma che intorno al 2016 questa «*non era più riuscita a gestire regolarmente a causa delle sue precarie condizioni di salute causate dall'abuso di psicofarmaci (tra cui benzodiazepine) ed a una vita privata estremamente sregolata (vedasi documentazione in atti) e del tutto incompatibile con i delicati incarichi*», sia nel successivo punto in cui riconosce che la situazione precipitò a causa di un vero e proprio "*tracollo*

psicologico". Tali circostanze, anche se non escludono la responsabilità per il reato contestato, di fatto sarebbero idonee a demolire la presunzione di un dolo specificamente orientato a danneggiare l'erario o l'immagine della P.A., riconducendo la condotta a un contesto di caos e collasso personale, non di lucida volontà predatoria.

In relazione all'ingestibile carico di lavoro, la Difesa ha evidenziato che alla sua assistita era stata affidata la gestione di circa quaranta amministrazioni di sostegno, fattore scatenante del collasso gestionale tenuto conto che molti degli incarichi erano di eccezionale complessità creando le premesse oggettive per l'incapacità della convenuta di adempiere correttamente ai propri doveri, innescando una spirale di disorganizzazione e di tentativi caotici di "tamponare" le emergenze, anche attraverso prassi come quella di utilizzare fondi di un assistito per le necessità di un altro.

Quanto alla prassi gestionale distorta ed all'assenza di un fine di arricchimento, la difesa ha richiamato le dichiarazioni rese dalla sua assistita in sede di interrogatorio che, seppur non hanno escluso il reato di peculato, sarebbero fondamentali per chiarire che questa non era animata da un intento di lucro personale ma dalla finalità, seppur perseguita con mezzi disorganizzati, di far fronte alle esigenze di tutti gli amministrati in un contesto di grave sovraccarico e di crisi personale. Tale circostanza sarebbe, quindi, decisiva per escludere quel *quid pluris* di coscienza e volontà di ledere il bene protetto (l'immagine della P.A.) che caratterizza il dolo erariale.

Sul punto la Difesa ha sottolineato, riportandone specifici episodi, come nel settore vi fosse stata anche una cattiva gestione da parte del Comune di

Assemini e come *<la "prassi" di utilizzare fondi in modo eterodosso (ma oramai pacificamente ritenuto legittimo) per "tappare" le falle create dall'inerzia dell'ente pubblico non è stata un'invenzione della dott.ssa Neri, ma una prassi necessitata e preesistente, un sintomo della disfunzione sistemica che la convenuta ha ereditato dal suo predecessore, che era tollerata (se non tacitamente avallata) dalla stessa Amministrazione comunale di riferimento>*.

Secondo la prospettazione difensiva, quindi, i fatti, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura, non possono in alcun modo ritenersi "*pacifici*" o "*non controversi*", ma, al contrario, necessitano di essere accertati nella loro complessa e sfaccettata realtà fattuale e soggettiva.

Sotto altro profilo, la Difesa ha rappresentato che, in sede di esecuzione penale, con ordinanza n. 505/2026 depositata in data 22/04/2026, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha ammesso la dott.ssa Neri alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 ord. pen. ed ha imposto il versamento della somma mensile complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), distribuita tra le parti civili, che dovrà essere documentato mensilmente all'UEPE: misura a cui la convenuta sta adempiendo con regolarità.

Inoltre, è stata già disposta la confisca penale per importo superiore a euro 100.000,00 in favore dello Stato per cui per i medesimi fatti storici posti a fondamento dell’azione contabile, è già in corso un rilevante sacrificio patrimoniale e riparatorio.

La Difesa ha, quindi, con articolate argomentazioni, escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo erariale sia perché non vi è un automatico

accertamento del dolo erariale per il fatto che è stato riscontrato il dolo generico per il reato di peculato in sede penale, sia perché vi era un legittimo affidamento ingenerato nella dott.ssa Neri dalla condotta dello stesso organo giudiziario preposto al controllo ossia del Giudice Tutelare che per anni aveva approvato i rendiconti da questa presentati, sia pure con ritardo ed in modo disorganizzato, e in data 27 luglio 2018, ben oltre un mese dopo la revoca formale degli incarichi da parte del Comune di Assemini (13 giugno 2018) aveva autorizzato la convenuta a "*prelevare la somma straordinaria di euro 4.200,00*" dal conto di un'amministrata, con ciò consolidando nell'Amministratrice, già in uno stato di grave confusione, la percezione di agire all'interno di una cornice di relativa legittimità, seppur caotica, avallata da chi aveva il primario dovere di controllarla.

Ad ulteriore supporto della mancanza dell'elemento soggettivo, la Difesa ha evidenziato che dalle meticolose indagini penali e dall'analisi della documentazione bancaria non è emerso alcun elemento riconducibile all'arricchimento personale oltre al fatto che "*la condanna per il reato di peculato, che richiede il dolo generico, non comporta un automatico accertamento del dolo erariale, il quale esige invece la prova di una volontà specificamente diretta a ledere il prestigio e l'immagine della Pubblica Amministrazione*" attesa al rigorosa nozione specifica di "dolo erariale" positivizzata dall'art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994, come novellato dall'art. 21 del D.L. n. 76 del 2020 per cui "*La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso*", tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza contabile (in particolare: Sez. giur.

Veneto, 12.01.2016, n. 5; Sez. giur. App. Sicilia, 22.11.2023, n. 62; Sez. giur. Piemonte, 08.11.2018, n. 118; questa Sezione, sent. n. 4 del 2026).

A dimostrazione dell'infondatezza della pretesa attorea, la Difesa ha anche eccepito l'interruzione del nesso causale per fatto imputabile alla stessa Amministrazione danneggiata tenuto conto che il discredito e la perdita di fiducia da parte dei cittadini non sono causalmente riconducibili alla sola condotta della dott.ssa Neri, ma sono la conseguenza diretta e inevitabile di un sistema di tutela palesemente disfunzionale, la cui responsabilità organizzativa e di vigilanza ricade proprio sull'Amministrazione che oggi si professa danneggiata per cui il *clamor fori* non ha riguardato la storia di una "*mela marcia*" in un sistema sano, ma la scoperta di un sistema che appare esso stesso inadeguato a proteggere i più fragili. La condotta della convenuta è stata il sintomo, non la causa originaria, del discredito.

Ha richiamato, quindi:

- l'art. 1, comma 1 *octies*, della legge n. 20/1994, che ha introdotto un vero e proprio obbligo per il giudice di esercitare il potere riduttivo qualora difettino il dolo o l'arricchimento chiedendo, quindi, la drastica riduzione dell'addebito nei termini di cui alla citata disposizione;
- la sentenza del 5 febbraio 2026 (Florio e Bassignana c. Italia) della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a dimostrazione che la pretesa risarcitoria della Procura regionale della Corte dei conti, pari a € 100.000,00 per asserito danno all'immagine, si pone in insanabile contrasto con il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria complessiva dello Stato, tutelato dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.

Inoltre, ha osservato che, anche qualora si volesse ipotizzare una responsabilità della convenuta, l'ammontare del danno addebitatole dovrebbe essere drasticamente ridotto ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. per il concorso colposo degli stessi organi di vigilanza e dell'Amministrazione che ha attivamente contribuito a determinare la situazione di rischio poi sfociata nel danno contestato.

La Difesa, infine, ha evidenziato che nella determinazione del danno, non si è tenuto conto del principio fondamentale della *compensatio lucri cum damno*, positivizzato dall'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994.

In sostanza, quindi, la Difesa ha eccepito: il difetto di dolo erariale; la necessità di valutazione unitaria del carico patrimoniale complessivo alla luce dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU al fine di scongiurare la potenziale violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e la sproporzione del cumulo tra sanzione penale, obblighi riparatori in esecuzione e risarcimento del danno erariale; la necessaria applicazione diretta e vincolante della nuova disciplina sul potere riduttivo in assenza di dolo e di illecito arricchimento di cui all'art. 1, comma 1 *octies*, della legge n. 20 del 1994; l'interruzione del nesso causale per fatto imputabile alla stessa Amministrazione danneggiata; il concorso colposo della pubblica amministrazione nella causazione del danno (art. 1227 cod. civ.); l'erroneità nella determinazione del danno perseguibile per omessa applicazione del principio fondamentale della *compensatio lucri cum damno*, positivizzato dall'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20 del 1994, il quale impone al giudice contabile di tener conto "*dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da*

altra amministrazione, o dalla comunità amministrata" con manifesta eccessività della quantificazione del danno.

Richiamati, infine, la prassi in materia di amministrazione di sostegno, l'inidoneità del criterio del "*clamor fori*" a fondare la prova del danno; la mancata prova concreta dell'ammontare del danno all'immagine, la Difesa ha concluso chiedendo:

1) In via principale e nel merito, l'assoluzione della convenuta dalla domanda attrice per carenza dell'elemento soggettivo del dolo e, comunque, per insussistenza del danno all'immagine o, in subordine, per mancata prova dello stesso.

2) In via subordinata e di merito:

- la determinazione dell'ammontare dell'eventuale addebito a carico della convenuta previa deduzione delle somme già oggetto della confisca penale, eseguita per un valore superiore a € 100.000,00 in favore dello Stato, nonché tenendo conto dell'ammontare complessivo delle rate mensili di euro 500,00 già corrisposte e da corrispondersi in favore delle parti civili in esecuzione dell'ordinanza n. 505/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità ex art. 1 Prot. 1 CEDU e del divieto di duplicazione patrimoniale sanzionatoria affermato dalla Corte EDU con sentenza del 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana c. Italia;
- l'applicazione del potere riduttivo obbligatorio ex art. 1, comma 1-octies della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nella misura massima consentita.

3) In via ulteriormente subordinata e cautelare:

– la sospensione del presente giudizio contabile, ovvero della sua eventuale fase esecutiva, fino alla completa definizione e verifica del piano di rientro risarcitorio mensile gestito dinanzi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) ai sensi dell'ordinanza n. 505/2026, onde accertare l'esatto ammontare del danno residuo non coperto dalle condotte riparatorie in corso.

4) In via di estremo subordine, la riduzione della somma pretesa dalla Procura Regionale, esercitando l'apposito potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, L. n. 20/1994, e tenendo conto di tutte le circostanze attenuanti dedotte in atti, soggettive e oggettive, e della manifesta erroneità ed eccessività dei criteri di quantificazione utilizzati dalla Procura, oltre che dei comportamenti concludenti della convenuta, quale indice inequivocabile di resipiscenza e di concreta attenuazione dell'impatto lesivo della condotta sul prestigio dell'Amministrazione.

Il tutto con vittoria di spese.

1.3. All'odierna udienza l'Organo Requirente, richiamati gli analoghi precedenti sui quali questa Corte si è già pronunciata a conferma della giurisdizione di questa Corte sui fatti controversi, ha osservato come in questo, come nelle fattispecie similari, sia comunemente diffuso l'argomento difensivo imperniato sulla ludopatia o sull'assunzione di sostanze che renderebbero l'amministratore di sostegno (autore di condotta appropriativa a danno dei propri assistiti) incapace di intendere e di volere con conseguente incapacità di apprezzare il disvalore dei fatti illeciti.

Quanto al caso all'esame, ha ricordato che sussiste una sentenza penale passata in giudicato che ha definitivamente accertato il compimento da parte

della convenuta, nella sua qualità di amministratrice di sostegno (su delega dell'Assessore ai servizi sociali del Comune di Assemini), di un peculato continuato, per un ammontare di almeno euro 100.000,00, perpetrato ai danni delle proprie assististe nell'arco temporale di circa due anni, dal 2016 al 2018 (tempo che può essere, tra l'altro, considerato idoneo a favorire una riflessione critica sulla propria condotta).

Quanto alla situazione sanitaria dell'odierna convenuta ha, poi, rappresentato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nel giudizio penale non è stata offerta in alcun modo la prova né dell'assunzione delle benzodiazepine, né che l'assunzione di questi farmaci determinasse uno stato di incapacità di intendere e di volere, né che la convenuta fosse in cura presso un Centro specialistico. A tal proposito il Pubblico Ministero ha osservato, all'esito di approfondimenti effettuati per mero scrupolo, che le benzodiazepine vengono normalmente somministrate per far fronte a stati d'ansia o, comunque, a problemi di insonnia, generando in chi le assume un'attenuazione della tensione emotiva senza alcuna compromissione della capacità di intendere e di volere. Tale capacità, del resto, è stata riconosciuta dal Giudice Penale che ha ritenuto l'odierna convenuta pienamente imputabile in ordine al reato di peculato.

Contrariamente, quindi, a quanto sostenuto dalla difesa, non è stato, in alcun modo dimostrato che le somme sottratte alle assistite venissero impiegate per far fronte a esigenze di altri soggetti beneficiari dell'amministrazione di sostegno. Sia in sede penale che all'esito degli approfondimenti effettuati dalla stessa Procura contabile, è emerso che queste somme sono state sottratte ripetutamente, mediante prelievi effettuati anche nella stessa

giornata, così privando gli assistiti della disponibilità di risorse necessarie, tra l'altro, per il pagamento delle rette presso le strutture assistenziali in cui erano ricoverati. A fronte delle richieste di chiarimento da parte di queste ultime in ordine ai mancati pagamenti, l'odierna convenuta si è resa irreperibile omettendo qualsivoglia spiegazione.

A confutazione, poi, dell'argomento difensivo concernente l'elevato numero di incarichi affidati alla convenuta quale causa delle anomalie gestionali alla stessa imputabili, l'Organo requirente ha rilevato che la rappresentata criticità poteva essere perfettamente risolta con il rifiuto dei nuovi incarichi eccessivamente gravosi. Inoltre, come emerso dagli atti del processo penale, per assolvere ai suoi compiti la convenuta disponeva di due o tre collaboratrici e che, contrariamente alle indicazioni del Presidente del Tribunale, percepiva degli indennizzi (una sorta di rimborso spese) per ognuna delle amministrazioni di sostegno di cui era incaricata.

Quanto alla richiamata recente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 5 febbraio 2026 afferente alla problematica del cumulo tra confisca penale e risarcimento del danno erariale, la Procura ha escluso qualsivoglia violazione del principio di proporzionalità precisando che, nel caso in esame, non sussiste una duplicazione della privazione patrimoniale a carico della convenuta: questa ipotesi, infatti, ricorre con riferimento al danno patrimoniale mentre, nel caso in esame, viene in rilievo il danno all'immagine.

In ordine, poi, all'asserito concorso di altri soggetti per l'omessa vigilanza sull'attività della convenuta, ha evidenziato che le strutture di ricovero delle assistite si sono attivate non appena rilevato il mancato pagamento delle rette

e, dopo aver tentato infruttuosamente di contattare la convenuta, si sono rivolte al Comune che ha disposto la revoca degli incarichi. Non può pertanto ritenersi ragionevole che, a fronte della delega conferita alla convenuta per l'oggettiva impossibilità da parte del Comune di assolvere direttamente tali incarichi, l'Ente Locale fosse tenuto a un controllo capillare delle singole gestioni. In ogni caso si tratterebbe di una responsabilità sussidiaria, a titolo di colpa grave, che non solleverebbe la convenuta da una responsabilità dolosa per l'intero danno.

In relazione alle doglianze formulate sulla quantificazione del danno, la Procura si è rimessa a una valutazione equitativa sia in ragione dei criteri attualmente vigenti (che prevedono una quantificazione del danno in misura pari al doppio del prezzo o dell'utilità conseguita dal reato) sia perché nel giudizio penale non è stato provato l'utilizzo delle somme indebitamente distratte in favore di altri soggetti amministrati. A ciò si aggiunga che, nel corso dell'interrogatorio reso nel processo penale, la convenuta non ha fornito alcuna risposta alla domanda concernente la destinazione impressa alle somme sottratte ai legittimi titolari, quindi, non è possibile neppure affermare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che le stesse siano state impiegate per finalità di pubblico interesse. È certo, invece, che la condotta appropriativa a danno degli assistiti, tipica del peculato, è stata posta in essere. La Procura ha pertanto tenuto conto della pluralità, della continuità e della gravità delle condotte, soprattutto, per aver compromesso l'assistenza e la cura di persone in stato di fragilità. Si è tenuto conto, altresì, del *clamor fori*, perché la vicenda ha avuto una risonanza in ragione degli

ulteriori procedimenti penali a carico della convenuta sulla quale pende, tra l'altro, anche un altro fascicolo presso questa Procura.

La procura ha quindi concluso come in atti.

L'avv. Francesco COCCO ORTU, per la convenuta, richiamata la comparsa di costituzione ha precisato, in replica al Pubblico Ministero, che la giurisdizione del Giudice contabile in specie è da ritenersi pacifica. Ha quindi puntualizzato alcune argomentazioni in ordine al giudicato penale di cui alla sentenza versata in atti, in proposito evidenziando come, a fronte del tipo di reati ipotizzati e in considerazione delle diverse imputazioni (tra le quali, quelle connesse al problema della liquidazione dei rimborsi spese) il trattamento sanzionatorio della sua assistita è stato particolarmente lieve in considerazione del fatto che questa non si è arricchita personalmente. Osservato come vi siano tracce documentali evidenti del tentativo, divenuto via via più parossistico fino a sfuggire completamente al controllo, di recupero di risorse e redistribuzione interna, nonché, del numero elevato di assistiti (alcuni dei quali in situazioni oggettivamente delicate), la Difesa ha evidenziato che in un numero consistente di casi la prassi è iniziata perché, quando l'odierna convenuta è subentrata al precedente amministratore di sostegno, si è trovata grosso modo nella stessa situazione critica oggi all'esame, caratterizzata da rilevanti arretrati nel pagamento delle rette, da beneficiari con risorse economiche minime o titolari di pensioni sociali, ricoverati in RSA nonché da ulteriori profili di criticità gestionale. Rimarcate le condizioni psicofisiche della convenuta, progressivamente deterioratesi, la Difesa ha esternato anche le cause che hanno aggravato ancora di più detta situazione (crisi coniugale e successivo divorzio).

Con riferimento al *clamor fori* ha osservato che la vicenda in esame si colloca nel quadro di fattispecie analoghe, maturate nell'area di Cagliari, aventi ad oggetto condotte di *mala gestio* imputabili ad amministratori di sostegno, che hanno interessato anche la Sezione di volontaria giurisdizione del Tribunale di Cagliari. Raffrontata in tale contesto, la condotta della odierna convenuta appare come quella connotata dalla minore gravità. Infatti, pur essendo stati effettuati accertamenti in tal senso, non sono mai stati rinvenuti, nella disponibilità della convenuta, beni di lusso quali borse griffate o abiti di pregio e questa circostanza è stata tra gli elementi, desumibili dalla sentenza penale, che hanno determinato l'attenuazione del trattamento sanzionatorio. Altro elemento che ha inciso sul *clamor fori* è costituito dal fatto che l'*ex* coniuge della convenuta era, come si afferma nel linguaggio comune, una "*persona politicamente esposta*", circostanza questa che ha inciso sulla risonanza della vicenda, che, diversamente, avuto riguardo alla minore gravità della condotta rispetto a casi analoghi già richiamati, non avrebbe verosimilmente assunto tale risalto.

Quanto all'elemento soggettivo, la Difesa ha insistito per l'insussistenza del dolo in proposito richiamando e puntualizzando quanto già argomentato in atti sul discrimine tra dolo in ambito penalistico e dolo erariale e sulla carenza di prova contraria fornita dalla Procura.

La Difesa ha insistito, altresì, sulla concomitante responsabilità anche del Comune, in forza del generale dovere di vigilanza incombente sull'Ente Locale. Ha altresì osservato che il problema di fondo è costituito dal fatto che la sua assistita aveva assunto la gestione di circa quaranta amministrati in ragione della sua capacità nella risoluzione dei problemi e che, come si

evince *per tabulas* dagli atti relativi alle gestioni, che restituiscono uno spaccato dell'operato del precedente amministratore, la convenuta è subentrata in una prassi già in essere, maturando il convincimento di poterla proseguire, sino a ritenerla *praeter legem* compatibile con il quadro normativo vigente. Ciò fino a quando il meccanismo non è imploso.

Infine, con riferimento agli effetti dalla recente pronuncia della Corte E.D.U., la difesa ha richiamato gli assunti giurisprudenziali, anche nell'ambito di precedenti giudizi dinanzi a questa Corte, secondo cui la responsabilità erariale, sia nella sua configurazione ordinaria che in quella peculiare del danno all'immagine, abbia delle componenti parzialmente sanzionatorie (posizione che, tra l'altro, presenta addentellati in alcune pronunce della Corte costituzionale). Per questa ragione appare infondata l'obiezione della Procura che circoscrive la portata di detto assunto alla sola responsabilità patrimoniale. Ha insistito, pertanto, affinché il Collegio tenga conto, da un lato, di quello che può essere definito il trattamento sanzionatorio complessivo e, dall'altro, della resipiscenza oggettiva della convenuta.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. In via preliminare la Sezione evidenzia che l'Amministratore di sostegno – figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge 9 gennaio 2004, n. 6 con la finalità "*di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le* persone *prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno*

temporaneo o permanente" (art. 1) – assume, nello svolgimento del proprio ufficio, la qualifica di pubblico ufficiale in quanto la sua attività è regolata da norme di diritto pubblico, tra le quali anche quelle relative all'obbligo di rendere annualmente il rendiconto di gestione, e svolge un ruolo volto ad agevolare l'esercizio della funzione giudiziaria.

In quanto tale l'Amministratore di sostegno assume la veste di ausiliario del Giudice Tutelare che lo ha nominato e, laddove si appropri di somme di denaro appartenenti al soggetto beneficiario della misura di protezione di cui ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio, commette il delitto di peculato (cfr. *ex multis*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 50754/2014, n. 41004/2015, n. 29617/2016, n. 39982/2018, n. 31378/2022).

In ragione della qualifica e delle funzioni appena ricordate, la Magistratura contabile ha affermato che sussiste il rapporto di servizio tra l'amministratore di sostegno e il Ministero della giustizia, di talché lo stesso è soggetto, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti di legge, alla giurisdizione del Giudice contabile (cfr.: Corte dei conti, Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 26/2014; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 199/2019; Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 140/2019; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 125/2024).

Di qui il regolare incardinamento del presente giudizio.

2.1. Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa afferenti alla condotta posta in essere dalla convenuta, nella spiegata qualità di amministratrice di sostegno di soggetti fragili, causativa di nocumento all'Amministrazione della giustizia, sotto il profilo di danno alla lesione dell'immagine pubblica,

quantificato in euro 100.000,00 (centomila/00), conseguente, secondo la prospettazione attorea, alle plurime condotte illecite perpetrate a danni delle assistite e per le quali la convenuta è già stata condannata, con rito abbreviato, per peculato continuato dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 1066/2023, depositata il 28 marzo 2024 e divenuta irrevocabile il 10 giugno successivo, a tre anni e otto mesi di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di peculato continuato, essendosi dolosamente appropriata, attraverso prelievi ed emissione di assegni a valere sui c/c postali e bancari intestati alle sue assistite, per la precisione n. sei, di somme appartenenti alle stesse per un ammontare pari a euro 101.390,00 (centounotrecentonovantamila/00).

La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento sia pure nei limiti di cui appresso.

2.1.1. Come ricordato anche di recente da questa Sezione (sentenze n. 7 del 2025, n. 4/2026 e n. 104/2026), l'azionabilità innanzi al Giudice contabile del danno "all'immagine" della Pubblica Amministrazione rappresenta l'approdo di un ultradecennale orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti, confortato dalle decisioni della Corte di cassazione (*ex pluribus*: Corte dei conti Sezioni Riunite n. 10/QM/2003, n. 1/QM/2011; Sezione Terza d'Appello n. 143/2009; Corte di cassazione SS.UU. n. 5668/1997, n. 3600/2003, n. 26972 e n. 26975 dell'11 novembre 2008) che ha trovato la sua disciplina, dapprima, nella regolamentazione legislativa dettata dall'art. 17 comma 30 ter del decreto legge n. 78/2009 (convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102, modificato con il decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 n. 141)

e, quindi, nel d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile) all'art. 51, commi 6 e 7, in combinato disposto con l'art. 4, comma 1, lett. h) dell'All.n.3 (Norme transitorie e abrogazioni), che ne hanno delimitato l'ambito di perseguibilità, rispetto ai confini delineati dall'arresto giurisprudenziale, ed i presupposti di azionabilità.

Va anche ricordato che, nella vigenza del codice di giustizia contabile, importanti chiarimenti interpretativi sui presupposti normativi per il corretto esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine sono stati forniti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr.: sentenza n. 191/2019, ordinanze n. 167/2019, n. 198/2019 e n. 123/2023).

Inoltre, la figura del danno all'immagine con riferimento all'Ente pubblico è stata consacrata in modo espresso anche in altre disposizioni normative specifiche quali: l'articolo 7, comma 2, lettera e) della Legge nr. 15 del 2009, l'articolo 55 quinquies del Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, inserito dall'articolo 69 del Decreto Legislativo nr. 150 del 2009, l'articolo 1, comma 12, della Legge nr. 190 del 2012, l'articolo 46 del Decreto Legislativo nr. 33 del 2013 e, da ultimo, il comma 3 quater dell'articolo 55 quater del suddetto Decreto Legislativo nr. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo nr. 116 del 2016.

Come anche chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*: Sezione III Centrale d'Appello, sentenza n. 66/2017), condivisa da questa Sezione (cfr.: Sezione Sardegna sentenze n. 184/2022, n. 172/2024, n. 70/2024, n. 127/2024; n. 4/2026 e n. 104/2026), la grave compromissione dell'immagine della pubblica amministrazione derivante da illeciti penali dei Soggetti in essa comunque incardinati è un effetto diretto ed immediato

dell'accertamento dell'abuso della funzione pubblica, causa del deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'Istituzione stessa, e di conseguenza può essere iniziata solo allorché il fatto assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa.

Laddove si verifichi tale circostanza, lo schema applicabile rimane quello della responsabilità erariale avanti alla Corte dei conti, notoriamente connotato da piena autonomia rispetto ai giudizi penale e civile.

La giurisprudenza ha anche chiarito che il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, sul rilievo che siffatto tipo di pregiudizio si configura e si concreta anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti (*ex multis*, Corte dei conti: Sezioni Riunite, Sentenza n. 1/QM/2011, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze n. 251 del 2006, n. 209 del 2008, n. 193 del 2011 e n. 18 del 2012, Sezione Giurisdizionale Lombardia, Sentenza n. 681 del 2006, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenza n. 927 del 2006, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 373 del 2007, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze n. 365 del 2021, n. 70, n. 147 del 2024 e n. 4/2026).

2.1.2. Valutata la fattispecie all'esame alla luce di tali necessarie premesse ermeneutiche, e considerato che la convenuta non ha confutato la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale, le argomentazioni dedotte dalla Procura Regionale, in uno con la

documentazione versata in atti, sono da ritenersi fondate.

Queste, infatti, rispecchiano pienamente i noti criteri oggettivi, soggettivi e sociali elaborati dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte dei conti, e costruiscono la pretesa attorea sulla condotta assolutamente censurabile della convenuta, che ha agito con dolo, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, come del resto ben evidente dagli atti di causa e dalla sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico, dalla quale risulta accertata in modo analitico l'appropriazione di somme di denaro dai conti correnti dei soggetti assistiti di cui, detratte quelle effettivamente utilizzate per il pagamento delle rette alle strutture presso cui risiedevano le proprie assistite e per la soddisfazione di piccole esigenze personali delle stesse, per le restanti (complessivamente euro 101.390,00) la convenuta non è stata in grado di dimostrarne la destinazione né di provare di averle impiegate nell'interesse delle proprie assistite non avendo depositato i prescritti rendiconti.

È comprovato in atti, altresì, che la stessa aveva continuato ad operare sui conti di taluni suoi assistiti dal 13 giugno 2019 al 31 agosto successivo, senza delega e pur essendo a conoscenza della revoca dell'incarico nei suoi confronti e che, le somme prelevate non erano state utilizzate per le spese di cura e assistenza delle persone fragili beneficiarie.

Depone, altresì, a favore della ricostruzione operata dall'Organo requirente anche il restante materiale probatorio raccolto sia nell'ambito del menzionato giudizio penale, oggetto di un autonomo e nuovo esame dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria azionata in questa sede, sia nell'ambito degli approfondimenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza che

dimostra, in termini inequivoci e incontestati, la condotta illecita e reiterata, posta in essere dalla convenuta.

Anche se, come emerge in atti, in particolare dalla sentenza penale, l'odierna convenuta tra il 2016 e il 2018 versava in fase di disagio psichico, ciò non consente di escludere la coscienza del disvalore degli atti illeciti realizzati e, dunque, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo stante che, come già in precedenza rappresentato, in sede penale è emersa con evidenza che la stessa avesse piena consapevolezza delle irregolarità delle gestioni posto che ha confermato in sede di interrogatorio penale "*che i conti relativi ai suoi assistiti non erano in regola e, per tale ragione, non aveva accettato una sospensione temporanea dall'incarico anche se a causa del suo disturbo psichico avrebbe voluto rinunciare totalmente ad esso, ma ciò avrebbe comportato una difficoltà di gestione in capo a chi l'avesse sostituita*" affermando, altresì, che dal 2016 non aveva più tenuto una regolare rendicontazione.

Pertanto, la sussistenza del dolo risulta accertato e non può essere escluso alla luce delle argomentazioni difensive le quali, al più, possono influire sulla determinazione del *quantum* di addebito, come si vedrà più avanti.

Infatti, a fronte delle addotte difficoltà incontrate nella gestione delle circa 40 amministrazioni di sostegno e del rappresentato stato psicofisico precario la convenuta avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni dagli incarichi ricevuti non essendo più in grado di assolvere il *munus publico* assunto.

Invece la stessa, pur nella consapevolezza delle irregolarità delle gestioni, ha proseguito caparbiamente nello svolgimento sregolato degli incarichi fino alla loro revoca e anche oltre, come sopra già evidenziato.

Del pari, il mancato accertamento della realizzazione di un ingiusto profitto da parte della convenuta non può essere considerata una condizione che porti all'esclusione dello stesso ed alla fondatezza dell'addebito di responsabilità, tenuto anche conto che è accertato che la stessa prelevava numerose somme di denaro, più volte nella stessa giornata o in giorni consecutivi, dai conti delle sue assistite, che non sono state utilizzate per le esigenze delle persone offese, e che in alcuni casi la convenuta disponeva trasferimenti di denaro direttamente a suo favore.

A ciò si aggiunge, poi, che, da un lato, non vi è prova che le risorse economiche sottratte siano state dirottate in favore di altre persone più bisognose e, dall'altro, che tale *modus operandi* sarebbe stato comunque illecito. Non può essere idonea ad escludere l'illiceità della condotta l'argomentazione poggiante su prassi illecite asseritamente in uso le quali, in quanto illecite sono prive di riscontro probatorio.

Su tutti i punti contestati, peraltro, la convenuta non ha fornito alcuna spiegazione e anche laddove qualche motivazione è stata data, la stessa non è supportata a livello probatorio.

Non vi è dubbio, pertanto, che dalle condotte in esame sia derivato un grave danno all'immagine dell'Amministrazione della Giustizia. Infatti, la vicenda non solo ha avuto una risonanza sulla stampa locale ma si è connotata per indubbia gravità, con condotte caratterizzate da un elevato disvalore sociale in quanto realizzate ai danni di soggetti particolarmente fragili, poste in essere dalla persona investita del *munus publicum* finalizzato alla protezione e tutela dell'assistito, con conseguente perdita di credibilità e lesione dell'affidamento che i cittadini ripongono sul buon andamento, la correttezza

e l'imparzialità che devono contraddistinguere sempre e comunque l'operato della Pubblica Amministrazione.

Accertata, quindi, la piena responsabilità della convenuta in ordine ai fatti penalmente rilevanti commessi, il Collegio osserva che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere al più sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del 2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa.

2.2. Nel caso all'esame, la quantificazione del danno all'immagine, in assenza di prova che le somme sottratte alle sue assistite siano state

impiegate per trarre un'utilità personale, è stata dalla Procura effettuata in via equitativa utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della L. n. 20/1994 (in base al quale l'entità del danno all'immagine si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita) pienamente operativo per i fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 190/2012, anche gli ulteriori seguenti elementi: a) la pluralità di assistite nei confronti delle quali sono state realizzate le condotte illecite appropriative, anche successivamente alla revoca dell'incarico; b) la gravità oggettiva delle condotte illecite realizzate a danni di persone che necessitavano di assistenza continua; c) l'intensità del dolo, l'occultamento doloso dei fatti stante la mancata rendicontazione, il lungo arco temporale nel quale si sono sviluppate le condotte illecite che si sono interrotte solo a seguito della revoca degli incarichi da parte del Comune di Assemini; d) la diffusione mediatica degli illeciti commessi e dell'intervenuta condanna.

In conseguenza, lo stesso è stato determinato in euro 100.000,00 (centomila/00).

La Sezione condivide la determinazione del danno all'immagine in via equitativa, tuttavia ritiene, anche alla luce delle argomentazioni difensive relative al carente e/o inadeguato sistema di controlli sull'operato dell'Amministratrice di sostegno, che lo stesso debba essere rideterminato in euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Tale somma è da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria.

Quanto agli accessori di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla

somma per cui è pronunciata condanna, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

2.2.4. Per completezza, quanto alle altre argomentazioni difensive (omissione nella determinazione del danno della *compensatio lucri cum damno,* valutazione unitaria del carico patrimoniale complessivo alla luce dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU), trattandosi, in specie, di addebito di responsabilità per lesione dell'immagine pubblica e non per diretta causazione di danno patrimoniale, le stesse sono da considerarsi assorbite in quanto ultronee.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione reiette:

- condanna NERI Valentina al pagamento in favore del pubblico erario e segnatamente del Ministero della Giustizia della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, come precisato in motivazione.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza della convenuta, devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato e si quantificano in euro 74,47 (settantaquattro/47).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

L'Estensore Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini) (f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 03.09.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus